



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Inserimento lavorativo delle persone con disabilità e delle persone svantaggiate ai sensi dell'art. 14 D.Lgs n. 276 del 10 settembre 2003. Approvazione schemi di convenzione (Allegati 1 e 2).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Politiche agroalimentari dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la Formazione e Servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego) e l'attestazione che dalla deliberazione non deriva ne' può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di approvare lo schema di convenzione ad oggetto "Convenzione Quadro per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs n. 276/2003", tra la Regione Marche e le Associazioni datoriali e sindacali, di cui all'allegato 1 e lo schema di convenzione ad oggetto "Convenzione per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs n. 276/2003", tra i Centri Impiego della Regione Marche e le aziende private/gruppi di imprese, nonché le Cooperative sociali/Consorzi di Cooperative sociali, di cui all'allegato 2;
- di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, a sottoscrivere l'allegato 1 ad oggetto "Convenzione Quadro per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs n. 276/2003".

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Deborah Giraldi

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

Clu



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge n 381 del 08/11/1991 ad oggetto “Disciplina delle cooperative sociali”;
- Legge n. 68 del 12/03/1999 ad oggetto: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- D.lgs n. 276 del 10 settembre 2003 ad oggetto: Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, in particolare l’art. 14 “Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati”;
- Regolamento UE n. 651/2014 del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Motivazione

La grave crisi dei mercati occupazionali registrata, ormai da diversi anni, nel nostro Paese, come all’interno della Regione Marche, ha comportato una marcata flessione in negativo dei livelli occupazionali in generale e ancor più con riferimento alle categorie dei soggetti più deboli, ovvero le persone con disabilità e le persone in situazione di svantaggio sociale, economico e familiare. Da qui è stata rilevata dalla Regione, come dagli *stakeholder* del territorio, l’esigenza di intervenire a supporto dello sviluppo del tessuto produttivo locale, da una parte, e a tutela delle fasce più deboli della popolazione in cerca di occupazione, dall’altra.

In tale contesto, è maturato il progetto che consentirà alle aziende private del territorio regionale, a fronte di specifiche commesse di lavoro, di ricorrere al mondo della cooperazione sociale per adempiere, parzialmente, agli obblighi di assunzione delle persone con disabilità, previsti dalla vigente normativa. Le Cooperative sociali avranno una maggiore opportunità di mantenere la loro posizione sul mercato produttivo, anche grazie agli ordinativi provenienti delle imprese che ricorreranno allo strumento convenzionale, di cui all’allegato 2, al presente atto, per adempiere a quanto previsto dalla L. n. 68/99, in tema di assunzioni di soggetti disabili.

Si auspica che l’utilizzo di tali strumenti convenzionali consenta, nel breve – medio periodo, di ottenere maggiori risultati occupazionali rispetto a quanto già avviene con le modalità ordinarie di inserimento al lavoro previste dalla L. n. 68/99.

Analogamente, si ritiene che gli strumenti convenzionali di cui agli Allegati 1 e 2, possano incidere favorevolmente su quella fascia di soggetti, in cerca di lavoro, che presentano forti disagi economici, sociali e familiari (soggetti svantaggiati di cui alla L. n. 381/91 e al Reg.UE n. 651/2014), che vivono ai margini della società, incentivandone l’occupabilità.

I documenti, allegati 1 e 2, sono già stati sottoposti al parere della Commissione Regionale Lavoro nell’incontro del 26/10/2017.

Dalla presente deliberazione non deriva, ne’ può derivare alcun impegno finanziario a carico del bilancio regionale, trattandosi di strumenti convenzionali funzionali a migliorare la capacità di inclusione delle persone con disabilità, le cui assunzioni sono obbligatorie in base alle disposizioni normative vigenti, e a migliorare l’occupabilità delle persone in situazione di “svantaggio”, occupabilità sostenuta, finanziariamente, dalle commesse di lavoro delle aziende che sottoscriveranno le convenzioni.

Alla luce delle considerazioni svolte, si propone l’adozione del presente atto.

Gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del Procedimento

(Maria Elena Cherubini)

**PARERE DEL DIRIGENTE
DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA
FORMAZIONE E SERVIZI PER IL MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO)**

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e l'attestazione della stessa che dalla deliberazione non deriva, ne' può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Dirigente
(Graziella Gattafoni)

**PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE**

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Dirigente
(Massimo Giulimondi)

La presente deliberazione si compone di n. 20 pagine, di cui n. 16 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta
(Deborah Giraldi)

Allegato 1

**CONVENZIONE QUADRO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE
PERSONE CON DISABILITA' E DI PERSONE SVANTAGGIATE AI SENSI
DELL'ART. 14 D.LGS. N. 276/03**

PARERE FAVOREVOLE ESPRESSO DALLA COMMISSIONE REGIONALE PER IL LAVORO IN DATA
26/10/2017

VISTO l'art. 14 del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276, dove è previsto che i Servizi del collocamento mirato, sentito il Comitato Tecnico, possono stipulare con le Associazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, con le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle Cooperative e con i loro Consorzi, apposite convenzioni validate dalle Regioni, finalizzate all'integrazione lavorativa di persone con disabilità e persone svantaggiate presso le Cooperative Sociali di tipo B e i loro Consorzi, nei confronti delle quali le imprese o gruppi di impresa si impegnano ad affidare nuove commesse di lavoro;

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

VISTI:

- il Regolamento UE n. 651/2014 del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e che contiene, tra l'altro, anche la definizione di persona svantaggiata;
- la Legge 08/11/1991, n. 381, recante "Disciplina delle cooperative sociali";

CONSIDERATO CHE le parti firmatarie con la presente Convenzione intendono favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e svantaggiate, valorizzando nel contempo la funzione formativa e di inserimento al lavoro delle Cooperative Sociali di tipo B;

ACQUISITO Il parere favorevole della Commissione Regionale per il Lavoro in data.....:

TRA

la Regione Marche rappresentata da

E

le Associazioni Regionali di rappresentanza dei datori di lavoro

CONFINDUSTRIA REGIONE MARCHE rappresentata da
CONFARTIGIANATO REGIONE MARCHE rappresentata da.....
CNA REGIONE MARCHE rappresentata da.....
CONFESERCENTI REGIONE MARCHE rappresentata da.....
CONFAGRICOLTURA rappresentata da.....
COLDIRETTI rappresentata da.....
CONFAPI rappresentata da
CONFPROFESSIONI rappresentata da.....
ABI rappresentata da.....
CIA rappresentata da.....
COPAGRI rappresentata da.....

CONFCOMMERCIO MARCHE rappresentata da.....

le Organizzazioni Sindacali Regionali:

CGIL REGIONE MARCHE rappresentata da

CISL REGIONE MARCHE rappresentata da

UIL REGIONE MARCHE rappresentata da

UGL REGIONE MARCHE rappresentata da.....

le Associazioni Regionali di rappresentanza, assistenza e tutela delle Cooperative sociali:

CONFCOOPERATIVE rappresentata da

LEGA COOPERATIVE rappresentata da

A.G.C.I. Associazione Generale Cooperative Italiane rappresentata da

UE.COOP rappresentata da.....

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 2 - Soggetti firmatari

Sono ammessi a sottoscrivere la convenzione di inserimento lavorativo delle persone con disabilità e svantaggiati (d'ora in avanti denominata "convenzione") ai sensi della presente Convenzione Quadro:

- a. le Cooperative Sociali di tipo B e i Consorzi di Cooperative Sociali di tipo B che siano iscritti all'Albo delle Società Cooperative previsto all'art. 2512 ultimo comma del Codice Civile e all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla L.R. del 18 dicembre 2001, n. 34 e successive modificazioni. I Consorzi dovranno essere operanti con almeno un'unità locale nel territorio della Regione Marche ed indicare anche la Cooperativa Sociale che svolgerà l'attività e che assumerà il o i lavoratore/i. Le Cooperative Sociali e i Consorzi di Cooperative Sociali devono essere aderenti alle associazioni firmatarie del presente atto;
- b. i Datori di lavoro o Gruppi di Impresa (art. 2359 del Cod. Civ. e al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e s.m.i.), con l'utilizzo della convenzione, devono completare gli adempimenti agli obblighi di assunzione delle persone con disabilità ai fini della copertura della quota d'obbligo a loro carico, determinata ai sensi dell'art. 3 della L. 68/99 e s.m.i., (costituisce adempimento degli obblighi di assunzione anche l'utilizzo degli istituti previsti dagli artt. 5, 9, 11 L. 68/99 cit.). I Datori di lavoro o i Gruppi di Impresa devono essere aderenti alle Associazioni datoriali, firmatarie del presente accordo.

L'attestazione del possesso dei requisiti suddetti è ad onere e carico rispettivamente delle Cooperative Sociali/Consorzi di Cooperative Sociali e dei Datori di lavoro/Gruppi di Impresa che stipulano la convenzione.

I datori di lavoro in possesso dei requisiti richiesti, che intendono avvalersi di quanto previsto dalla presente Convenzione Quadro, stipulano con i Centri Impiego (C.I.) della Regione Marche e le Cooperative Sociale di tipo B, (o Consorzi) una specifica convenzione (Allegato A).

Nel caso in cui si avvalga della Convenzione Quadro un Gruppo di Imprese, l'impresa capogruppo sottoscriverà la convenzione (Allegato A) con i Centri Impiego unitamente all'azienda committente facente parte del gruppo.

Nel caso in cui si avvalga della Convenzione Quadro un Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B, il legale rappresentante del Consorzio sottoscriverà la convenzione (Allegato A) con i Centri Impiego unitamente alla Cooperativa sociale destinataria delle commesse di lavoro.

TITOLO II - SOGGETTI DISABILI

Art. 3 - Assunzione delle persone con disabilità

In esecuzione della convenzione stipulata con i Centri Impiego, il Datore di lavoro committente, per la durata della commessa, potrà computare, ai sensi della L. n. 68/99, i lavoratori con disabilità inseriti nella Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B, a copertura di un numero di posti determinati dal coefficiente di calcolo definito all'art. 7 del presente atto, sempre che la restante quota dell'obbligo venga assolta in conformità a quanto indicato nell'art. 2, comma 1, lett. b della presente Convenzione Quadro.

La convenzione con i Centri Impiego ha per oggetto, prioritariamente, effettivi nuovi inserimenti di persone con disabilità in Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B, assunti con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato in conformità all'art. 4, comma 1 della L. n. 68/99, compatibilmente con le disposizioni normative vigenti riguardanti il contratto di lavoro a tempo determinato, privilegiando in particolare l'orario di lavoro full time.

In subordine, la convenzione con i C.I. può interessare, compatibilmente con i requisiti e le procedure richiesti ai sensi dell'art. 4, commi 3-bis e 4 della L. n. 68/99, anche:

- soci lavoratori invalidi con una percentuale di invalidità utile ai sensi di legge, presenti all'interno della Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B prima della stipula della convenzione con i C.I., che non lavorano per mancanza di commesse;
- lavoratori invalidi con una percentuale di invalidità utile ai sensi di legge, presenti all'interno della Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B prima della stipula della convenzione con i C.I..

Nel caso in cui il contratto di lavoro preveda un orario *part time*, ai fini della computabilità nella quota di riserva possono essere considerate unità intere solo le frazioni percentuali superiori allo 0,50%. Si prescinde dalla percentuale indicata per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti (art. 3, comma 5 D.P.R. n. 333/2000), qualora assumano disabili con percentuale di invalidità superiore al 50%.

Entro i limiti di durata della Convenzione Quadro di cui all'art. 12 è consentito il rinnovo della convenzione con i Centri Impiego (Allegato A) compatibilmente con quanto indicato all'art. 5.

Compatibilmente con i requisiti e le procedure richiesti ai sensi dell'art. 4, commi 3-bis e 4 della L. n. 68/99, la convenzione, in subordine, può avere per oggetto anche i seguenti casi relativi a persone con invalidità già in essere presso la Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B:

- l'ampliamento del contratto di lavoro *part-time*, purchè l'incremento orario rispetti la percentuale di computabilità sopra indicata,

- la proroga, per una durata non inferiore a 6 mesi, dei contratti *full time o part time*, con orario superiore allo 0,50%, in essere presso la Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B, compatibilmente con le disposizioni normative vigenti riguardanti i contratti di lavoro a termine.

Art. 4 - Individuazione delle persone con disabilità

Fatta eccezione delle fattispecie previste in subordine di cui all'articolo precedente, relative ai soci lavoratori invalidi e alle persone con invalidità già in essere prima della stipulazione della convenzione con i C.I., il Centro Impiego territorialmente competente, sentito il Comitato Tecnico - in raccordo con la Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B e i Datori di lavoro committenti - provvederà ad individuare le persone con disabilità da inserire nelle Cooperative Sociali di tipo B tra i soggetti con particolari difficoltà di inserimento, quali:

- soggetti con disabilità psichiche e/o intellettive con percentuale di invalidità utile ai sensi della L. 68/99;
- soggetti con disabilità superiore al 67%;
- durata di disoccupazione non inferiore a 12 mesi: requisito preferenziale e non vincolante;
- disabili segnalati dall'Equipe Multidisciplinare integrata, ove presente all'interno dei C.I. regionali, o dai servizi territoriali, quali l'Umea, i Servizi sociali dei Comuni.

La Cooperativa Sociale (o il Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B) e l'Impresa che intendono sottoscrivere la convenzione con i Centri Impiego, presentano una comunicazione dove forniscono le seguenti informazioni:

- estremi della Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B, ivi compresa la dichiarazione di appartenenza ad uno dei soggetti firmatari della Convenzione Quadro,
- estremi dell'Azienda, ivi compresa la dichiarazione di appartenenza ad uno dei soggetti firmatari della Convenzione Quadro,
- le caratteristiche della commessa,
- il numero di lavoratori necessari in relazione alla commessa e ai fini della copertura della quota di riserva,
- i nominativi dei lavoratori eventualmente individuati,
- le qualifiche disponibili.

In ogni caso, le assunzioni, gli ampliamenti/proroghe/rinnovi dei contratti, di cui all'art. 3, dovranno essere realizzati prima dell'avvio della commessa di lavoro.

La convenzione con i Centri Impiego (Allegato A) dovrà essere stipulata entro 30 giorni dalla presentazione della comunicazione, salvo lo slittamento temporale al primo giorno lavorativo utile in caso di scadenza del termine in giorni non lavorativi e/o festivi.

La commessa di lavoro dovrà essere affidata entro 15 giorni dalla stipulazione della convenzione, salvo lo slittamento temporale al primo giorno lavorativo utile in caso di scadenza del termine in giorni non lavorativi e/o festivi. Entro i medesimi 15 giorni successivi alla stipulazione della convenzione con i Centri Impiego, comunque prima dell'avvio della commessa di lavoro, la Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B dovrà procedere all'assunzione, desunta dal sistema delle comunicazioni obbligatorie.

L'obbligo di assunzione delle persone con disabilità ai sensi dell'art. 3 della L. 68/99 e s.m.i è sospeso per la durata del periodo istruttorio, fino alla stipulazione della convenzione e limitatamente al coefficiente di calcolo di cui all'art. 7. A tal fine, la convenzione stipulata con i Centri Impiego sarà trasmessa all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

Art. 5 - Durata della convenzione

La convenzione con i Centri Impiego avrà durata pari al contratto di affidamento della commessa, comunque fino ad un massimo di 3 (tre) anni e, fermo restando il rispetto di quanto previsto dagli artt. 19 e ss del D.lgs n. 81 del 15/06/2015 e s.m.i., potrà essere rinnovata una sola volta, per un periodo fino a 2 anni in conformità alla durata massima della Convenzione Quadro indicata all'art. 12.

Con la stipula della convenzione di cui all'allegato A, in costanza di convenzione già sottoscritta ai sensi dell'art. 11 della l. n. 68/99, il privato Datore di lavoro potrà rideterminare con il servizio competente il numero dei lavoratori dedotti nel programma, nonché le modalità di adempimento della quota d'obbligo.

Art. 6 - Sostituzione dei lavoratori disabili

Qualora il rapporto di lavoro con la/e persona/e con disabilità inserita ai sensi della convenzione venga a cessare in corso di commessa, la Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B avrà 60 giorni di tempo per provvedere alla sua sostituzione.

Art. 7 - Copertura dei posti

Ai fini della determinazione del computo della quota di riserva imputabile al presente atto, il valore delle commesse dovrà rispettare la formula di seguito indicata, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle Cooperative Sociali/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B:

Determinazione valore della commessa:

Legenda:

VUC = valore unitario della nuova commessa al netto di IVA

CP = costo di produzione (al netto del costo del lavoro del/i soggetto/i disabile/i), comprensivo dei costi formativi, organizzativi e di tutoraggio

N = numero delle persone con disabilità inserite al lavoro in cooperativa

CL = costo del lavoro annuo dei lavoratori disabili

C = numero di lavoratori computabili a copertura della quota di riserva

$$\mathbf{VUC \geq CP + (N * CL)}$$

Numero lavoratori computabili nella quota di riserva:

Handwritten signature

Legenda:

VUC = valore unitario della nuova commessa al netto di IVA

CP = costo di produzione (al netto del costo del lavoro del/i soggetto/i disabile/i), comprensivo dei costi formativi, organizzativi e di tutoraggio

CL = costo del lavoro annuo dei lavoratori disabili

C = numero delle persone con disabilità computabili a copertura della quota di riserva

$$C = (VUC - CP) / CL$$

Ai fini della valutazione del fattore CL (costo annuo lordo del/la lavoratore/trice con disabilità) si farà riferimento ai contratti collettivi di categoria applicati dalle Cooperative Sociali/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B del Settore Socio-Sanitario, Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo sottoscritti dalle OO.SS comparativamente più rappresentative, e all'inquadramento specifico previsto per il lavoratore. Qualora la Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B applicasse un CCNL di altri settori, si farà riferimento al costo del lavoro da questi derivanti.

Nel caso di stipula della convenzione (allegato A) da parte di un Gruppo di Imprese, si rappresenta quanto segue:

- il numero di posti a copertura della quota di riserva per singola impresa deriva dal numero delle persone con disabilità inserite in Cooperativa Sociale N, risultante da ogni singola formula relativa a ciascuna commessa di lavoro;
- le imprese committenti presenti all'interno del gruppo dovranno conseguentemente computare, a copertura della rispettiva quota di riserva, le assunzioni effettuate dalla Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B nella misura derivante dal valore della loro specifica commessa, in applicazione della formula di cui al presente articolo;

Nel caso in cui, a fronte della commessa, le assunzioni effettuate dalla Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B risultassero eccedenti la quota di riserva della singola unità operativa dell'impresa, che occupa personale in diverse unità operative, o eccedenti la quota di riserva dell'impresa facente parte del gruppo, le unità in esubero potranno essere computate, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in Legge 14/09/2011, n. 148, ad altre unità operative della medesima impresa o ad altre imprese del medesimo gruppo aventi sede nel territorio nazionale. La compensazione sarà consentita, limitatamente alla parte in esubero, nell'arco di validità temporale della Convenzione (Allegato A) sottoscritta con i C.I..

In ogni caso, il numero delle persone con disabilità assunte per effetto della convenzione sottoscritta con i Centri Impiego, o per i quali il contratto di lavoro si è trasformato a tempo pieno, o prorogato/rinnovato, non potrà essere inferiore a quello delle coperture derivanti dalla formula sopraindicata, fermo restando quanto riportato nel successivo articolo.

Art. 8 - Determinazione del numero dei posti

Per la determinazione del numero massimo di posti in quota di riserva deducibili in convenzione da stipulare con i Centri Impiego, partendo dalla base di computo, saranno applicati i seguenti limiti:

- un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa fino a 50 dipendenti
- non più del 30% dei lavoratori disabili da assumere, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 68/99, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

Il Datore di lavoro, già in possesso di provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale (art. 5 legge 68/99), potrà ridurre la percentuale di esonero, con conseguente ampliamento del limite massimo dei posti deducibili in convenzione, per l'aliquota corrispondente, fino al raggiungimento dei limiti numerici di cui al comma precedente.

TITOLO III - SANZIONI

Art. 9 - Sanzioni

Nell'ipotesi in cui la Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B non provveda alla sostituzione della persona con disabilità per qualunque motivo cessata in corso di commessa, entro il termine indicato all'art. 6, i Centri Impiego provvederanno a dichiarare la decadenza della convenzione. Il Datore di lavoro ha, in tal caso, l'obbligo di coprire la quota di riserva destinata alle persone con disabilità facendo ricorso agli istituti previsti dalla L. n. 68/99, pena la segnalazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro per i provvedimenti di competenza.

Nel caso in cui il Datore di lavoro committente non ottemperi agli obblighi derivanti dalla convenzione stipulata con i Centri Impiego e dal contratto di affidamento della commessa, la Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B è tenuta a mettere in mora tempestivamente (entro gg. 7 dall'inadempimento) il committente stesso e a darne contestuale comunicazione ai Servizi preposti al collocamento obbligatorio dei C.I.

Se il Datore di lavoro non ottempera agli obblighi entro 15 giorni dalla messa in mora, senza giustificato motivo, la convenzione decade. Qualora a seguito della decadenza, i Centri Impiego rilevassero la non ottemperanza agli obblighi previsti dalla L. n. 68/99, provvederanno ad inoltrare specifica segnalazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro per i provvedimenti di competenza, laddove dovuta in base alle disposizioni normative vigenti.

In caso di inadempimento da parte della Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B agli obblighi derivanti dalla convenzione e dal contratto di affidamento della commessa, il committente è tenuto a mettere tempestivamente in mora (entro gg. 7 dall'inadempimento) la Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B e a darne contestuale comunicazione ai Servizi preposti al collocamento obbligatorio dei C.I.

La Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B che non adempia, senza giustificato motivo, entro 15 giorni dalla messa in mora, alle obbligazioni derivanti dal contratto di affidamento della commessa, decade dalla convenzione (allegato A).

Qualora il Centro Impiego riscontri, comunque, l'inosservanza delle Parti firmatarie della convenzione (allegato A) ai contenuti negoziali ivi previsti o alle disposizioni di legge di riferimento, d'ufficio dichiarerà decaduta la convenzione e provvederà alla successiva notifica.



nonché, laddove dovuta in base alla normativa vigente, alla segnalazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro per i provvedimenti di competenza.

TITOLO IV - SOGGETTI SVANTAGGIATI

Art. 10 - Soggetti svantaggiati

Le convenzioni di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 276/03 possono essere stipulate con i Centri Impiego della Regione Marche, ai fini dell'inserimento lavorativo, anche con riferimento agli altri soggetti svantaggiati definiti dal Regolamento UE n. 651 del 17/06/2014 e dalla Legge 08/11/1991, n. 381, individuati prioritariamente da:

- Centri Impiego della Regione Marche su segnalazione dell'Equipe integrata multidisciplinare, laddove presente all'interno dei servizi pubblici per il lavoro;
- Centri Impiego della Regione Marche in accordo con le Cooperative Sociali/Consorti di Cooperative Sociali di tipo B;
- Centri Impiego della Regione Marche su segnalazione dei Servizi Sociali comunali.

Art. 11 - Finalità

Considerato che la convenzione da stipulare ai sensi dell'art. 10 non ha la funzione di copertura ai sensi della L. n. 68/99 ma ha lo scopo di sostenere l'inclusione lavorativa delle persone svantaggiate, la commessa dovrà essere rapportata al costo del lavoro, considerando anche i costi formativi, organizzativi e di tutoraggio, con formula analoga a quella indicata all'art. 7.

Il rapporto di lavoro sarà disciplinato ai sensi del CCNL applicato dalla Cooperativa Sociale/Consorto di Cooperative Sociali di tipo B.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Durata della Convenzione Quadro

La presente Convenzione Quadro ha durata di anni cinque, salvo rinnovo.

Le parti firmatarie si impegnano a riformulare il presente accordo qualora le disposizioni contenute nell'art. 14 del D.Lgs. 276/03, le disposizioni relative al collocamento delle persone con disabilità, nonché quelle riguardanti il *target* dei soggetti svantaggiati di cui all'art. 10, subiscano modificazioni.

Le parti potranno altresì convenire in merito a proposte di modifiche avanzate da una o più parti firmatarie.

Qualora le singole convenzioni (allegato A) abbiano durata eccedente quella della Convenzione Quadro, resteranno disciplinate per tutta la loro durata dalla Convenzione Quadro vigente al momento della stipula.

Art. 13 - Monitoraggio e supporto all'inserimento lavorativo

Le Parti firmatarie si impegnano ad incontrarsi entro il 31 marzo di ogni anno per monitorare lo stato di attuazione di quanto statuito con il presente atto e a verificare le ricadute in termini occupazionali delle persone con disabilità e delle persone svantaggiate di cui all'art. 10.

Le Parti firmatarie si impegnano, durante il periodo di vigenza della presente Convenzione Quadro, ad individuare forme e strumenti per l'effettivo inserimento delle persone con disabilità e delle persone svantaggiate nel mercato del lavoro.

Art. 14 - Attività di promozione

Le Parti firmatarie attiveranno iniziative, anche congiunte, per promuovere la conoscenza della presente Convenzione Quadro e delle sue opportunità verso il sistema delle Imprese, delle Cooperative Sociali, dei Servizi di sostegno alla disabilità e al *target* dei soggetti svantaggiati.

Ancona,

Letto, confermato e sottoscritto

PARTI FIRMATARIE:

Per la Regione Marche:

.....

Per le Associazioni Regionali di rappresentanza dei Datori di Lavoro:

.....

.....

.....

Per le Organizzazioni Sindacali Regionali:

.....

.....

.....

Per le Associazioni Regionali di rappresentanza, assistenza e tutela delle Cooperative Sociali:

.....

.....

.....



Allegato 2

**CONVENZIONE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE CON
DISABILITA' E DI PERSONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELL'ART. 14
D.LGS. N. 276/03**

(Allegato A alla Convenzione Quadro)

PARERE FAVOREVOLE ESPRESSO DALLA COMMISSIONE REGIONALE PER IL LAVORO IN
DATA 26/10/2017

TRA

la Regione Marche, per il tramite del Centro Impiego (C.I.) di, con sede a.....nella persona del Responsabile (nome e cognome) autorizzato alla firma del presente atto con provvedimento della P.F Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego), nato/a ail, domiciliato presso la sede medesima del Centro Impiego

E


la Cooperativa Sociale di tipo B..... iscritta all'Albo delle Società Cooperative (art. 2512 ultimo comma c.c.) e all'Albo Regionale delle Marche delle Cooperative Sociali, con sede legale in....., cod.fisc./p.iva....., nella persona del Legale Rappresentante....., codice fiscale n., aderente all'Associazione.....firmataria della Convenzione Quadro,

il Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B....., al quale appartiene la Cooperativa Sociale di tipo B..... identificata al punto precedente, iscritto all'Albo delle Società Cooperative (art. 2512 ultimo comma c.c.) e all'Albo Regionale delle Marche delle Cooperative Sociali, con sede legale in....., cod.fisc/p.iva....., nella persona del Legale Rappresentante....., codice fiscale n., aderente all'Associazione..... firmataria della Convenzione Quadro,

E

il Privato Datore di Lavoro, (d'ora innanzi denominato "Azienda"),con sede legale in....., via....., cod.fisc./p.iva....., nella persona del Legale Rappresentante....., codice fiscale....., aderente all'Associazione datoriale.....firmataria della Convenzione Quadro....., relativamente all'unità produttiva avente sede, nel territorio della Regione Marche, Comunevia.....n.....

il Gruppo di Impresa (d'ora innanzi denominato "Azienda"), a cui appartiene l'Azienda.....identificata al punto precedente, il quale ha sede legale in.....via....., cod.fisc./p.iva..... ed è aderente all'Associazione datorialefirmataria della Convenzione Quadro, nella persona del Legale Rappresentante....., codice fiscale.....



QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO:

- l'art. 14 del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276, dove è previsto che i Servizi del collocamento mirato, sentito il Comitato Tecnico, possono stipulare con le Associazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, con le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle Cooperative e con i loro Consorzi, apposite convenzioni validate dalle Regioni, finalizzate all'integrazione lavorativa di persone con disabilità e persone svantaggiate presso le Cooperative Sociali di tipo B e i loro Consorzi, nei confronti delle quali le imprese o gruppi di impresa si impegnano ad affidare nuove commesse di lavoro;
- la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- il Regolamento UE n. 651/2014 del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e che contiene, tra l'altro, anche la definizione di persona svantaggiata;
- la Legge 08/11/1991, n. 381, recante "Disciplina delle cooperative sociali".

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parti integranti della presente convenzione così come le disposizioni contenute nella Convenzione Quadro del.....

PARTE I - DISABILI

PREMESSO

- che con la presente convenzione, nonché con gli altri strumenti previsti dagli artt. 5, 9, 11 L. 68/99 cit., l'Azienda committente ottempera alla totale copertura della quota di riserva;
- che l'Azienda committente, in quanto soggetta alle disposizioni della legge n. 68/99 e s.m.i., dichiara di avere ottemperato all'obbligo di invio del prospetto informativo ai sensi dell'art. 9 co. 6 della legge medesima, che si allega al presente documento;
- che sulla base del prospetto informativo presentato, l'Azienda ha in forza a livello nazionale n. _____ lavoratori disabili tra quelli indicati all'art. 1 co. 1 L. 68/99 e n. _____ soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 18 co. 2 L. n. 68/99 e s.m.i.; a livello provinciale di _____ la medesima Azienda ha in forza n. _____ lavoratori disabili tra quelli indicati all'art. 1 co. 1 L. 68/99 e n. _____ soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 18 co. 2 L. n. 68/99 e s.m.i.
- che, in base alla propria quota di riserva, l'Azienda committente risulta obbligata a livello nazionale all'assunzione di n. _____ lavoratori disabili, tra quelli indicati all'art. 1 co. 1 L. n. 68/99, e n. _____ soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 18 co. 2 L. n. 68/99; posto che gli obblighi di cui all'art. 3 e 18 della L. n. 68/99 devono essere rispettati a livello nazionale, a livello provinciale di _____ la medesima Azienda è obbligata all'assunzione di n. _____ lavoratori disabili, tra quelli indicati all'art. 1 co. 1 L. n. 68/99, e n. _____ soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 18 co. 2 L. n. 68/99.

Art. 2

La Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B con il presente strumento convenzionale è tenuta ad effettuare n..... nuovi inserimenti di soggetti disabili, iscritti presso il C.I. di....., mediante contratto di lavoro(specificare la tipologia contrattuale),..... (specificare se *full time* o *part time*), orario settimanale (in caso di *part time*, indicare l'orario svolto con frazione percentuale superiore allo 0,50%).

In subordine, la Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B con la presente convenzione può procedere, compatibilmente con i requisiti e le procedure richiesti ai sensi dell'art. 4, commi 3-bis e 4 della L. n. 68/99:

- in relazione a n..... lavoratori invalidi, con una percentuale di invalidità utile ai sensi di legge, già presenti all'interno della Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B, anche soci lavoratori invalidi (con una percentuale di invalidità utile ai sensi di legge) che non lavorano per mancanza di commesse, con contratto di lavoro *part time* di..... (riportare orario), all'ampliamento dell'orario lavorativo:

- full time* pari a.....ore settimanali
- ampliamento *part time* da.....ore settimanali a.....ore settimanali, purchè l'incremento orario rispetti la percentuale di computabilità superiore allo 0,50%;

- in relazione a n.lavoratori invalidi, con una percentuale di invalidità utile ai sensi di legge, anche soci lavoratori che non lavorano per mancanza di commesse, già inseriti all'interno della Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B, con contratto di lavoro a tempo determinato:

- a prorogare* con decorrenza dal.....fino al.....il contratto di lavoro *full time*;
- a prorogare* con decorrenza dal.....fino al.....il contratto di lavoro *part time* di..... ore settimanali, nel rispetto della percentuale di computabilità superiore allo 0,50 dell'orario di lavoro svolto;
- a prorogare* con decorrenza dal.....fino al.....il contratto di lavoro *part time* di..... ore settimanali, con ampliamento dell'orario lavorativo per complessiveore settimanali, nel rispetto della percentuale di computabilità superiore allo 0,50% dell'orario di lavoro svolto;

*ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L. n. 68/99 non sono computabili i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi.

Art. 3

Ai fini della copertura della quota di riserva, per la parte ascrivibile alla presente convenzione (pari a n.....disabili), l'Azienda è tenuta ad affidare alla Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B nuove commesse di lavoro, individuate con separato contratto di affidamento, nel rispetto dei criteri definiti nella Convenzione Quadro. Lo schema di contratto di affidamento, avente ad oggetto gli accordi sulle commesse, è allegato alla presente convenzione.

Nel contratto di affidamento dovranno essere, in particolare, esplicitati:

- la durata della commessa pari alla durata del contratto di affidamento, comunque fino ad un massimo di 3 (tre) anni,
- le caratteristiche e le fasi di esecuzione della commessa,
- le modalità ed entità delle fatturazioni,
- i tempi massimi di pagamento.

Il contratto di affidamento della commessa e la presente convenzione rendono vincolanti gli obblighi delle parti in relazione a quanto contenuto.

Art. 4

La Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B si impegna a corrispondere alle persone con disabilità di cui alla presente convenzione, il trattamento economico e giuridico previsti dal CCNL di riferimento.

La Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B si impegna, altresì, a realizzare le commesse affidate dall'Azienda secondo le modalità individuate con il contratto di affidamento.

Qualora il rapporto di lavoro con la persona con disabilità inserita ai sensi della presente convenzione venga a cessare in corso di commessa, la Cooperativa sociale ha 60 giorni di tempo per provvedere alla sua sostituzione in accordo con il C.I..

La Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B deve procedere all'assunzione del/i lavoratore/i disabile/i, desumibile dal sistema delle comunicazioni obbligatorie, prima dell'avvio della commessa, in conformità a quanto indicato all'art. 4 della Convenzione Quadro.

Art. 5

L'Azienda si impegna a corrispondere, periodicamente, dietro presentazione di regolare fattura, alla Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B una quota del valore della commessa di lavoro come concordato tra le parti nel contratto di affidamento allegato alla presente convenzione.

L'Azienda e la Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B possono pattuire altra modalità di corresponsione del valore della commessa.

Art. 6

Il valore unitario della commessa (VUC), il costo di produzione (CP), il costo annuo lordo (CL) del/i lavoratore/i disabile/i inserito/i, calcolati secondo la formula prevista all'art. 7 della Convenzione Quadro, hanno le rispettive consistenze economiche di seguito riportate:

VUC (valore unitario della commessa al netto di IVA): € _____

CP (costo di produzione al netto del costo del lavoro comprensivo dei costi formativi, organizzativi e di tutoraggio): € _____

CL (costo lavoro annuo dei disabili/invalidi): € _____

Tali valori, unitamente al numero delle persone con disabilità e/o invalidità inseriti/già presenti in Cooperativa (N), rispettano il seguente coefficiente di calcolo:

$$VUC \geq CP + (N * CL)$$

Pertanto il numero dei lavoratori computabili nella quota di riserva (C), nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro, è dato dalla seguente formula:

$$C = (VUC - CP) / CL$$

La commessa di lavoro deve essere affidata entro 15 giorni dalla stipulazione della presente convenzione, salvo lo slittamento temporale al primo giorno lavorativo utile in caso di scadenza del termine in giorni non lavorativi e/o festivi.

Art. 7

Nell'ipotesi in cui la Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B non provveda alla sostituzione della persona con disabilità, per qualunque motivo cessata in corso di commessa, entro il termine indicato all'art. 4, i Centri Impiego provvederanno a dichiarare la decadenza della convenzione. Il Datore di lavoro ha, in tal caso, l'obbligo di coprire la quota di riserva destinata alle persone con disabilità facendo ricorso agli istituti previsti dalla L. n. 68/99, pena la segnalazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro per i provvedimenti di competenza.

Nel caso in cui l'Azienda committente non ottemperi agli obblighi derivanti dalla convenzione stipulata con i Centri Impiego e dal contratto di affidamento della commessa, la Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B è tenuta a mettere in mora tempestivamente (entro gg. 7 dall'inadempimento) il committente stesso e a darne contestuale comunicazione ai Servizi preposti al collocamento obbligatorio dei C.I.

Se l'Azienda non ottempera agli obblighi entro 15 giorni dalla messa in mora, senza giustificato motivo, la convenzione decade. Qualora a seguito della decadenza, i Centri Impiego rilevassero la non ottemperanza agli obblighi previsti dalla L. n. 68/99, provvederanno ad inoltrare specifica segnalazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro per i provvedimenti di competenza, laddove dovuta in base alle disposizioni normative vigenti.

In caso di inadempimento da parte della Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B agli obblighi derivanti dalla convenzione e dal contratto di affidamento della commessa, il committente è tenuto a mettere tempestivamente in mora (entro gg. 7 dall'inadempimento) la Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B e a darne contestuale comunicazione ai Servizi preposti al collocamento obbligatorio dei C.I.

La Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B che non adempia, senza giustificato motivo, entro 15 giorni dalla messa in mora, alle obbligazioni derivanti dal contratto di affidamento della commessa, decade dalla convenzione (allegato A).

Qualora il Centro Impiego riscontri, comunque, l'inosservanza delle Parti firmatarie ai contenuti negoziali della presente convenzione o alle disposizioni di legge di riferimento, d'ufficio dichiarerà decaduta la convenzione e provvederà alla successiva notifica, nonché, laddove dovuta in base alla normativa vigente, alla segnalazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro per i provvedimenti di competenza.



Art. 8

La Regione Marche, tramite il C.I., monitorerà il corretto adempimento degli obblighi assunti dalle Parti firmatarie della presente convenzione, in particolare per quanto concerne la permanenza delle condizioni che consentono l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità all'interno dell'attività svolta dalla Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B.

PARTE II - SOGGETTI SVANTAGGIATI

Art. 9

La Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B, a fronte di specifiche commesse di lavoro affidate dall'Azienda, procede all'inserimento lavorativo con contratto di lavoro subordinato..... di n..... soggetti svantaggiati al di fuori della L. n. 68/99, individuati ai sensi del Regolamento UE n. 651 del 17/06/2014 e della Legge 08/11/1991, n. 381, e secondo le modalità di cui agli artt. 10 e 11 della Convenzione Quadro.

Art. 10

Considerato che l'inserimento di cui al precedente articolo non ha la funzione di copertura ai sensi della L. n. 68/99 ma ha lo scopo di sostenere l'inclusione lavorativa delle persone svantaggiate, la commessa di lavoro, il cui contratto di affidamento è allegato alla presente, dovrà essere rapportata al costo del lavoro, comprendendo anche i costi formativi, organizzativi e di tutoraggio, così da sostenere per intero i costi a carico della Cooperativa sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B.

Il rapporto di lavoro sarà disciplinato ai sensi del CCNL applicato dalla Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B in cui il/i soggetto/i è/sono stato/i inserito/i.

PARTE III - DURATA DELLA CONVENZIONE

Art. 11

In conformità a quanto previsto all'art. 5 della Convenzione Quadro, la presente convenzione ha la durata di anni....., pari al contratto di affidamento della commessa, ovvero dalla data di sua sottoscrizione fino al.....

Potrà essere rinnovata una sola volta, per un periodo non inferiore a 2 anni (art. 5, comma 1 e art. 12, comma 3 della Convenzione Quadro).

Letto, confermato e sottoscritto

Ancona,

PARTI FIRMATARIE:

Per l'Azienda:

.....

Per il Gruppo di Imprese:

.....

Per la Cooperativa Sociale di tipo B:

.....

Per il Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B:

.....

Per il Centro per Impiego:

.....

OK